



Ordinanza sulla procedura di consultazione (Ordinanza sulla consultazione, OCo)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 17 agosto 2005¹ sulla consultazione è modificata come segue:

Art. 1

¹ La presente ordinanza si applica alle procedure di consultazione indette dal Consiglio federale, da un dipartimento, dalla Cancelleria federale o da un'unità dell'Amministrazione federale (autorità che indice la consultazione).

² Per quanto una legge o un'ordinanza non disponga diversamente, le disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia anche alle commissioni parlamentari.

Art. 2

Abrogato

Titolo prima dell'art. 3

Sezione 2: Pianificazione e coordinamento

Art. 3 Pianificazione

Le autorità competenti per lo svolgimento di consultazioni (autorità responsabili) allestiscono una pianificazione delle loro consultazioni e l'aggiornano costantemente.

¹ RS 172.061.1

Art. 4 **Coordinamento**

(art. 5 cpv. 3 LCo)

¹ Le autorità responsabili informano la Cancelleria federale sulla pianificazione delle loro consultazioni; per ogni progetto le comunicano il titolo nelle tre lingue ufficiali e il termine per l'invio dei pareri.

² La Cancelleria federale provvede a coordinare le consultazioni sul piano temporale.

Art. 4a **Esame da parte della Cancelleria federale**

¹ Prima dell'indizione della procedura di consultazione l'autorità responsabile sottopone per tempo la documentazione alla Cancelleria federale per esame.

² Essa sente la Cancelleria federale anche quando intende rinunciare a svolgere una consultazione in virtù dell'articolo 3a LCo.

Art. 5 cpv. 2

² Essa tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni previste, che aggiorna costantemente e rende accessibile al pubblico.

Art. 6 **Obbligo di motivare**

Nella proposta all'autorità che indice la consultazione occorre indicare in particolare il motivo per cui:

- a. la procedura di consultazione deve essere svolta secondo l'articolo 3 capoverso 1 LCo oppure secondo l'articolo 3 capoverso 2 LCo;
- b. se del caso, occorre derogare eccezionalmente al termine di cui all'articolo 7 capoverso 3 LCo.

Art. 7 **Contenuto e lingua della documentazione**

¹ La documentazione comprende:

- a. il progetto da porre in consultazione;
- b. il rapporto esplicativo;
- c. le lettere d'informazione ai destinatari;
- d. l'elenco dei destinatari.

² Essa deve essere allestita nelle tre lingue ufficiali.

³ Nei casi seguenti il progetto da porre in consultazione e il rapporto esplicativo possono essere allestiti soltanto in una o in due lingue ufficiali:

- a. per i trattati internazionali, se il progetto è urgente;
- b. per le consultazioni di cui all'articolo 3 capoverso 2 LCo, se il progetto è esclusivamente di importanza locale o regionale.

Art. 8 Rapporto esplicativo

¹ Il rapporto esplicativo dà una visione d'insieme del progetto e ne spiega i principi e gli obiettivi.

² Nel caso di progetti di atti normativi, commenta le singole disposizioni.

³ Contiene spiegazioni e, se necessario, domande rivolte ai destinatari, riguardanti in particolare:

- a. le ripercussioni sul personale, sull'organizzazione e sulle finanze della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di eventuali altri organi preposti all'esecuzione;
- b. la necessità di pianificare l'attuazione in modo coordinato con gli organi preposti all'esecuzione;
- c. il tempo necessario per l'attuazione nei Cantoni e nei Comuni;
- d. le ripercussioni economiche.

⁴ Nel caso di progetti di atti normativi che verosimilmente avranno ripercussioni notevoli per gli organi preposti all'esecuzione e altri destinatari della norma, contiene spiegazioni relative al presumibile contenuto delle pertinenti ordinanze da emanare.

⁵ Per il rimanente, si applicano per analogia le direttive sul contenuto e sulla struttura dei messaggi del Consiglio federale.

Art. 9 Lettera d'informazione ai destinatari

¹ La lettera d'informazione ai destinatari della consultazione indica:

- a. la decisione di indire la consultazione;
- b. il termine di consultazione e, se del caso, il motivo per cui il termine è abbreviato;
- c. l'indirizzo elettronico dove è possibile ottenere la documentazione.

² La lettera d'informazione invita espressamente i Cantoni e gli eventuali altri organi preposti all'esecuzione a esprimere il proprio parere sulle spiegazioni contenute nel rapporto esplicativo e su eventuali domande poste nel rapporto.

³ La lettera d'informazione ai Cantoni è indirizzata ai Governi cantonali.

Art. 10 Elenco dei destinatari

(art. 4 cpv. 2 e 3 LCo)

¹ Nell'elenco dei destinatari figurano i destinatari permanenti di cui all'articolo 4 capoverso 3 LCo e le altre cerchie interessate definite dall'autorità responsabile.

² Non vi figurano unità dell'Amministrazione federale centrale o decentralizzata né delle amministrazioni cantonali; fanno eccezione le commissioni extraparlamentari

di cui all'allegato 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione che sono interessate nel singolo caso.

Art. 12 **Informazione**

(art. 5 LCo)

¹ L'autorità responsabile informa i mezzi di comunicazione immediatamente dopo la decisione di indire una consultazione.

² La Cancelleria federale informa gli Uffici delle Camere federali immediatamente dopo la decisione del Consiglio federale di indire una consultazione su un'ordinanza.

Art. 13 **Annuncio**

(art. 9 cpv. 1 lett. a LCo)

¹ La Cancelleria federale annuncia nel Foglio federale l'indizione di ogni consultazione di cui all'articolo 3 capoverso 1 LCo.

² Essa tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni in corso, che aggiorna costantemente e rende accessibile al pubblico.

Art. 14 **Pubblicazione della documentazione**

(art. 9 cpv. 1 lett. a LCo)

La Cancelleria federale rende accessibile al pubblico la documentazione in forma elettronica immediatamente dopo la decisione di indire una consultazione.

Art. 16 **Pubblicazione dei pareri**

(art. 9 cpv. 1 LCo)

Scaduto il termine per rispondere, la Cancelleria federale rende accessibili al pubblico i pareri pervenuti e i verbali di cui all'articolo 7 capoverso 2 LCo.

Art. 17

Abrogato

Art. 18 **Proposta**

(art. 8 LCo)

¹ Nella proposta all'autorità competente per l'adozione del progetto, i risultati della consultazione sono valutati e ponderati in maniera sintetica. Quando si tratta di questioni riguardanti l'attuazione o l'esecuzione del diritto federale, i pareri espressi dai Cantoni sono tenuti in particolare considerazione.

² RS 172.010.1

² Se la consultazione è stata indetta dal Consiglio federale e, in base ai risultati della consultazione su punti sostanziali del progetto, vi è incertezza circa il seguito, occorre dapprima presentare al Consiglio federale una proposta in merito.

Art. 20 Rapporto sui risultati
(art. 8 LCo)

¹ Il rapporto sui risultati informa sui pareri pervenuti e ne riassume i contenuti in modo strutturato e senza giudizi di valore.

² I pareri sulle questioni relative all'attuazione da parte dei Cantoni o di altri organi preposti all'esecuzione sono presentati in un capitolo separato.

³ I verbali delle sedute di cui all'articolo 7 capoverso 2 LCo sono parte integrante del rapporto sui risultati.

Art. 21 Pubblicazione e informazione

¹ Immediatamente dopo che l'autorità che ha indetto la consultazione ne ha preso atto, la Cancelleria federale rende accessibile il rapporto sui risultati in forma elettronica.

² Immediatamente dopo la decisione, l'autorità responsabile informa i partecipanti alla consultazione e i mezzi di comunicazione sulla pubblicazione del rapporto sui risultati.

³ La Cancelleria federale tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni concluse, che aggiorna costantemente e rende accessibile al pubblico.

Titolo prima dell'art. 21a

Sezione 5a: Motivazione della rinuncia a una consultazione

Art. 21a

Se, fondandosi sull'articolo 3a LCo, si è rinunciato a una procedura di consultazione, occorre indicarne il motivo:

- a. nella proposta di adozione del progetto interessato;
- b. nelle spiegazioni relative al progetto, in particolare nel messaggio.

II

L'ordinanza del 25 novembre 1998³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

³ RS 172.010.1

Art. 15a Collaborazione con i Cantoni e altri organi preposti all'esecuzione

¹ Se un progetto della Confederazione tocca interessi cantonali o comunali essenziali, il dipartimento competente o la Cancelleria federale coinvolge in modo adeguato gli organi cantonali competenti e, se opportuno, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna.

² Gli interessi essenziali secondo il capoverso 1 sono toccati in particolare se:

- a. il progetto deve essere attuato interamente o in parte da organi cantonali o comunali e l'attuazione richiede l'impiego di considerevoli risorse personali o finanziarie di tali organi;
- b. gli organi cantonali o comunali devono essere riorganizzati; o
- c. gli organi cantonali o comunali devono provvedere a modifiche essenziali del diritto.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr